

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1875 \*

bisogno accennato dall'onorevole Auriti, io mi riservo, d'accordo colla Commissione, di fare alla Camera una proposta che provvegga specialmente alla concessione della libertà provvisoria agli stranieri imputati di delitto.

LONGO. Io trovò tra gli emendamenti una proposta della Commissione a quest'articolo 208...

PRESIDENTE. È già votato l'articolo 208, ora siamo al 209.

LONGO. Appunto per l'articolo 209 è necessario che io faccia qualche avvertenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LONGO. Si dice: « salvo nel caso del condannato a pena correzionale che ricorra per la Cassazione. »

Ora io osservo che può darsi che una Corte d'assise riduca un caso di titolo criminale a titolo correzionale. Ha il diritto il condannato a pena correzionale di domandare la libertà provvisoria?

Qui sorge il dubbio accennato dall'onorevole Morrone. A chi si rivolgerà per domandare questa libertà provvisoria? Si andrà alla Corte d'assise, oppure alla Corte d'appello? Negli appelli correzionali si seguirà il disposto del Codice che ci governa attualmente? Mi pare che questo sia un punto che sarebbe opportuno di chiarire.

INDELLI. L'articolo 209 parla del periodo dell'istruzione. Il caso che ella accenna riguarda l'istruzione.

LONGO. Ma mancherà sempre questa dichiarazione: chi debba provvedere sulla domanda di libertà provvisoria. Prima, ripeteva, si ricorreva alla sezione degli appelli correzionali; ora a chi si ricorrerà?

SALIS. In questo caso è la stessa Corte d'assise che provvede; se poi la Corte d'assise è chiusa, allora provvede la sezione correzionale della Corte d'appello.

Lo dice l'articolo 657 del Codice di procedura penale, come io aveva detto poc'anzi.

LONGO. Non l'ho presente quest'articolo; come dice?

SALIS. « Coloro che non si trovano detenuti nè in istato di libertà provvisoria, potranno, nel termine prescritto per presentare il ricorso, farne la domanda al tribunale o alla Corte che ha pronunciato la condanna. Il tribunale o la Corte deciderà sulla stessa. Qualora la condanna fosse stata pronunciata da una Corte d'assise la quale avesse chiusa la sua sessione, la domanda di libertà provvisoria sarà fatta alla Corte d'appello, nella sezione degli appelli correzionali, e da questa decisa. »

LONGO. Va bene.

PRESIDENTE. Dunque non vi sono proposte.

Metto ai voti l'articolo 209 colle parole che prima

si era chiesto di sopprimere, e che ora si proporrebbe che fossero conservate.

(La Camera approva.)

« Art. 210. La domanda della libertà provvisoria potrà essere fatta dall'imputato con dichiarazione al cancelliere del tribunale dove pende il processo, od al cancelliere della pretura se nel luogo ove l'imputato è detenuto non risiede il tribunale.

« L'imputato nell'atto della domanda o posteriormente potrà nominare un difensore il quale lo rappresenti, e ne esponga per iscritto le ragioni in tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria.

« La domanda potrà essere presentata in nome dell'imputato, anche da un avvocato o procuratore esercente presso il tribunale o la Corte, il quale deve sottoscriverla. »

La Commissione ha fatto al secondo comma l'aggiunta delle parole *o posteriormente*. La mantiene?

PATERNOSTRO P. Sì.

PRESIDENTE. Ed il signor ministro l'accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì.

PRESIDENTE. Ora su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. Questo articolo 210 è destinato a comprendere uno dei principali miglioramenti che il presente progetto di legge apporta al nostro sistema di procedura penale.

Ho letto con piacere nella relazione della Commissione queste parole: « Col primo capoverso poi dello stesso articolo 210 si fa copia all'imputato di nominare un difensore che lo rappresenti, ed esponga in iscritto le sue ragioni in tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria. E con ciò si consacra il principio dell'ammissione dell'imputato a difendersi nell'istruzione preparatoria. »

Io ho applaudito a queste parole; ma a dire il vero leggendo attentamente la formula dell'articolo 210, mi pare che l'ottimo concetto che lo informa non sia abbastanza chiaramente espresso.

Infatti si dice: « l'imputato nell'atto della domanda, o posteriormente, aggiunge la Commissione, potrà nominare un difensore il quale lo rappresenti e ne esponga per iscritto le ragioni in tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria. »

E poi si aggiunge, che per iniziativa non dell'imputato, ma di altri, un avvocato o procuratore esercente che sottoscrive la domanda, può presentarla a nome dell'imputato stesso.

Visto ciò che non si dice e combinata la prima con la seconda parte, cioè quella dell'imputato che nomina *esso solo*, e quella dell'avvocato che presenta *esso solo*, mi pare che manchi il concetto primario, quello cioè di un difensore che faccia una